

Allegato A)

Elementi essenziali Avviso pubblico per il finanziamento di misure di conciliazione vita-lavoro a sostegno di lavoratrici e lavoratori indipendenti a valere sul PR FSE+ 2021-2027

Art. 1 – Premesse

Benché nell'ultimo decennio in Toscana si sia assistito ad una riduzione dei divari di genere nel mondo del lavoro, ancora oggi questi divari sussistono e sono fortemente legati alle responsabilità di cura, che gravano prevalentemente sull'universo femminile.

Secondo un'indagine ISTAT, in Toscana le donne dedicano più del triplo del tempo degli uomini al lavoro domestico e di cura, circa la metà del tempo passato a lavorare, mentre gli uomini vi dedicano circa un ottavo delle ore lavorative. Inoltre, secondo un'analisi IRPET, nell'ambito della famiglia il *caregiver* nel 72% dei casi è donna.

Analisi socio-economiche rilevano inoltre come la cura dei figli/e produca conseguenze sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro. Le donne con figli/e hanno tasso di occupazione pari a 71% ben al di sotto dell'81% delle donne senza figli/e e degli uomini con figli/e (87%); parallelamente la probabilità di permanere nell'inattività aumenta con il crescere del numero di figli/e, ma subisce un primo salto significativo nel momento in cui si diventa madri per la prima volta: la quota di donne toscane inattive è pari al 15% tra quelle senza figli/e, balza a oltre il 27% in corrispondenza del 1 figlio/a e supera il 37% in caso di tre o più figli/e. (IRPET 2023)

La questione della conciliazione lavoro-famiglia assume una particolare rilevanza anche nel caso delle lavoratrici in posizione indipendente, che rappresentano circa il 18% delle occupate in Toscana e circa il 36% dei lavoratori indipendenti (dati ISTAT 2023).

Una recente indagine di IRPET sulle libere professioni (2023) conferma tale quadro: le attività di cura ricadono prevalentemente sulle spalle femminili, per cui le libere professioniste (e madri) più dei colleghi uomini (e padri) devono gestire cura e lavoro. Questo gap strutturale spesso le penalizza sul piano professionale, trovandosi spesso costrette a scegliere tra professione e famiglia.

Quello dei lavoratori e delle lavoratrici indipendenti (titolari di impresa, libere/i professioniste/i, lavoratrici/i autonome/i, ecc) costituisce un universo complesso e variegato al proprio interno, dove coesistono situazioni di modernità e condizioni di difficile conciliabilità tra impegni professionali e familiari, dove non sempre vi è una piena disponibilità e autonomia della propria attività, tale da poter consentire di risolvere tale aspetto; dove il sistema delle tutele delimitato dalle misure di welfare nazionale e da quelle previste dalle casse e/o ordini – con ampi margini di differenziazione al proprio interno - non garantisce un'adeguata copertura rispetto ai problemi di conciliazione vita-lavoro. I lavoratori e le lavoratrici indipendenti, infatti, non godono del livello di protezione sociale e dell'accesso alle misure di welfare riconosciute per legge ad altre categorie di lavoratrici e lavoratori.

Art. 2 - Finalità generali

Il presente Avviso, che la Regione Toscana ha inserito tra le operazioni di importanza strategica del PR FSE + 2021-2027 ai sensi dell'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 1060/2021, prevede il finanziamento di interventi volti a fornire alle/ai lavoratrici/lavoratori autonome/i, alle/ai libere/i professioniste/i, alle/ai titolari d'impresa individuale un supporto per la conciliazione tra le esigenze di cura e assistenza di figli/e, familiari non autosufficienti o disabili e lo svolgimento della propria attività di lavoro autonomo.

Sono previste due tipologie d'intervento, una linea di intervento destinata a voucher per servizi di conciliazione rivolti a familiari e una linea d'intervento, rivolta esclusivamente alle lavoratrici autonome, che prevede un contributo all'assunzione oppure un contributo di sostituzione/collaborazione per fronteggiare situazioni temporanee legate ad esigenze di cura dei/delle figli/e, che permettano comunque di rientrare nel mercato del lavoro.

Art. 3 - Tipologie di interventi ammissibili

Il presente Avviso prevede le seguenti tipologie di interventi:

Linea d'intervento 1: Voucher di conciliazione

a) contributo per la fruizione di servizi di cura e assistenza per figli/e conviventi minori di 13 anni al momento della presentazione della domanda, quali servizi di babysitting, frequenza di centri estivi, ludoteche, servizi per l'infanzia, servizi doposcuola, servizi di supporto all'apprendimento, ecc.

Sono esclusi i contributi per l'utilizzo di servizi socio-educativi per la prima infanzia, quali asili nido per i bambini 0-3 anni, per i quali è già prevista la misura regionale dedicata "Nidi gratis".

b) contributo per la fruizione di servizi di cura e assistenza per familiari non autosufficienti, disabili, o con handicap in situazione di gravità, membri del nucleo familiare, (figli/e, coniuge, altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o della/del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016, parente o affine entro il terzo grado) quali servizi di assistenza domiciliare, frequenza centri diurni, ecc. La condizione di non autosufficienza o disabilità dovrà essere certificata ai sensi della normativa vigente, prima della presentazione della domanda.

Sono esclusi i servizi afferenti all'area sanitaria, quali, a titolo esemplificativo le prestazioni fisioterapiche o infermieristiche, le spese mediche, i trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici.

Caratteristiche degli interventi:

Per le suddette misure a) e b) i servizi devono essere erogati da:

- soggetti pubblici/privati accreditati o autorizzati oppure da Enti del Terzo Settore iscritti nel registro nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS);
- persone fisiche assunte attraverso contratto di lavoro domestico con inquadramento almeno di livello B (durata contratto almeno un mese continuativo). Il contratto di lavoro domestico non può essere svolto da soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con il/la destinatario/a del voucher;
- prestatrici/tori di lavoro autonomo occasionale tramite libretto famiglia art. 54bis l.96/2017.

I servizi devono essere attivati in data successiva alla pubblicazione dell'avviso sul BURT e non oltre 60 giorni antecedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento. Inoltre devono essere fruiti entro 12 mesi dall'approvazione della domanda di finanziamento.

I contributi erogati nell'ambito del presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati per le stesse attività e/o per l'acquisizione degli stessi servizi.

Non è inoltre ammissibile la detrazione/deduzione fiscale dal reddito delle spese coperte dal contributo, poiché non a carico del contribuente.

Linea d'intervento 2: Contributo per l'assunzione o contributo per sostituzione/collaborazione della lavoratrice indipendente

A fronte di specifiche esigenze personali di conciliazione della lavoratrice indipendente (gravidanza, maternità o adozione, presenza di figli/e conviventi minori di 13 anni) la linea d'intervento 2 prevede il finanziamento delle seguenti misure:

a) contributo per l'assunzione a tempo determinato di un/una lavoratore/lavoratrice dipendente, per supportare la continuità lavorativa/professionale della lavoratrice indipendente. La prestazione lavorativa oggetto dell'assunzione dovrà essere coerente con l'attività caratteristica di impresa, di lavoro autonomo o libero-professionale della lavoratrice indipendente. Il contributo è riconosciuto per un periodo da un minimo di 3 fino ad un massimo di 12 mesi, a fronte della corrispondente durata del contratto di lavoro dipendente;

Oppure

b) contributo per una sostituzione/collaborazione di natura autonoma, concesso a fronte di un contratto/incarico tra la lavoratrice autonoma/libera professionista richiedente e un/una lavoratore/lavoratrice

autonomo/a o libero professionista sostituto/a o collaboratore/collaboratrice, per svolgere la prestazione lavorativa nell'attività caratteristica di impresa, di lavoro autonomo o libero-professionale, in cui siano specificati il tipo di attività da svolgere, la durata e periodo dell'attività, il compenso previsto.

Il contributo è riconosciuto per un periodo da un minimo di 3 fino ad un massimo di 12 mesi, a fronte della corrispondente durata del contratto/incarico.

Caratteristiche degli interventi:

L'assunzione o la sostituzione/collaborazione di natura autonoma deve essere attivata in data successiva alla pubblicazione dell'avviso sul BURT e nel periodo compreso tra i 60 giorni antecedenti e non oltre i 90 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

Il rapporto di lavoro instaurato deve essere coerente con le tipologie di attività da svolgere e con le caratteristiche professionali del/la sostituto/a. Nel caso in cui il rapporto di lavoro tra la richiedente e il/la sostituto/a abbia natura subordinata, l'inquadramento del/la sostituto/a deve essere adeguato alle mansioni svolte, in virtù del progetto di sostituzione. In caso di professioni per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione in appositi albi, elenchi (compresi quelli relativi alla pratica professionale), o il possesso di un titolo che abiliti all'esercizio dell'attività, il/la sostituto/a deve esservi iscritto/a o possedere il titolo medesimo.

Art. 4 – Destinatari

Il presente avviso è rivolto alle/i destinatarie/i specificate/i per linea di intervento:

Linea d'intervento 1: Voucher di conciliazione

- titolari d'impresa individuale;
- libere/i professioniste/i iscritte/i ad ordini, albi o collegi professionali;
- libere/i professioniste/i iscritte/i alle Associazioni riconosciute o fondazioni con personalità giuridica, espressione di professionisti/e prestatori/trici d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (elenco Mise) e/o della L.R. n. 73/2008 e ss.mm.ii;
- libere/i professioniste/i senza cassa iscritte/i alla gestione separata Inps.

Le/i destinatarie/i si devono altresì trovare nelle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda:

- essere residenti in Toscana;
- essere iscritte/i alla cassa o gestione previdenziale obbligatoria prevista per la tipologia di attività o professione svolta (gestione separata Inps, Gestioni Autonome Inps Commercialisti e Artigiani, Agricoltori, Cassa previdenziale);
- avere partita Iva attiva;
- avere un ISEE non superiore ad € 35.000.

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano due lavoratori indipendenti, il finanziamento può essere richiesto solamente da un membro del nucleo familiare.

Linea d'intervento 2: Contributo per l'assunzione o contributo per sostituzione/collaborazione della lavoratrice indipendente

- donne titolari d'impresa individuale;
- libere professioniste iscritte ad ordini, albi o collegi professionali;
- libere professioniste iscritte alle Associazioni riconosciute o fondazioni con personalità giuridica, espressione di professionisti/e prestatori/trici d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (elenco Mise) e/o della L.R. n. 73/2008 e ss.mm.ii.;
- libere professioniste senza cassa iscritte alla gestione separata Inps.

Le destinatarie si devono altresì trovare nelle seguenti condizioni al momento della presentazione della

domanda:

- essere residenti in Toscana;
 - essere iscritte alla cassa o gestione previdenziale obbligatoria prevista per la tipologia di attività o professione svolta (gestione separata Inps, Gestioni Autonome Inps Commercianti e Artigiani, Agricoltori, Cassa previdenziale);
 - avere partita IVA attiva;
 - per le titolari d'impresa: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i (per il settore dell'agricoltura) e Regolamento (UE) n. 717/2014 e s.m.i. (per i settori della pesca e dell'acquacoltura).
- La linea d'intervento 2 è riservata alle lavoratrici indipendenti, con specifiche esigenze indicate all'art. 3; i lavoratori indipendenti possono presentare domanda solamente in presenza di famiglia monogenitoriale con figli/figlie, o di coppie omogenitoriali con almeno un/una figlio/a, e sempre in caso di adozione.

Sono escluse per entrambe le linee d'intervento i/le lavoratori/trici dipendenti e i/le amministratori/trici di società, i/le soci/e di società.

I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 5 - Risorse disponibili, importo massimo del finanziamento, vincoli finanziari

Risorse disponibili

Le misure di cui al presente Avviso sono finanziate con risorse PR FSE+ 2021-2027, Attività PAD 1.c.4, per la cifra complessiva di € 1.200.000, ripartita per linea d'intervento nel modo seguente:

Linea d'intervento 1 – Voucher di conciliazione

- risorse disponibili € 600.000,00

Linea d'intervento 2 – Contributo per l'assunzione o contributo per sostituzione/collaborazione della lavoratrice indipendente

- risorse disponibili € 600.000,00.

L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Le risorse sono assegnate fino ad esaurimento rispetto all'importo annuale disponibile sul Bilancio regionale.

Sul bilancio regionale 2024-2026 (capitoli 64096, 64097, 64098, 64099, 64100, 64101) sono disponibili le seguenti risorse:

- € 484.671,89 sull'annualità 2025

- € 715.328,11 sull'annualità 2026.

Importo del finanziamento

Linea d'intervento 1 - Voucher di conciliazione

- importo complessivo fino ad un massimo di € 2.000,00.

I costi che eccedono il massimale sopra descritto sono a carico della/del destinataria/o.

Linea d'intervento 2 - Contributo per l'assunzione o contributo per sostituzione/collaborazione della lavoratrice indipendente

a) Contributo assunzione di natura dipendente:

- importo pari al 60% del costo totale del lavoro, fino ad un massimo di € 6.000,00, per una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi.

b) Contributo per la sostituzione/collaborazione di natura autonoma:

- importo pari al 40% del costo lordo (corrispondente all'importo della/e fattura/e/notula/e/ricevuta/e emessa /e dal/dalla sostituto/a o collaboratore/trice, al netto dell'iva se prevista) a carico della lavoratrice indipendente che richiede il finanziamento, fino ad un massimo di € 6.000,00, per una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi.

La modalità di rendicontazione per entrambe le linee è a costi reali.

Regime di aiuti

Il contributo per la **Linea d'intervento 1** è un sostegno pubblico alla persona per favorire l'accesso ai servizi di conciliazione, pertanto NON si configura come aiuto di Stato.

Il contributo per la **Linea d'intervento 2** si configura come aiuto «de minimis» ed è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia:

- Reg. (UE) n. 2023/2831 (aiuti di piccola entità concessi ad imprese operanti in qualsiasi settore ad eccezione di quelle operanti nei settori cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831): l'impresa può beneficiare del contributo se non ha superato il limite massimo di aiuti «de minimis» di € 300.000,00 nell'arco di tre anni calcolati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;
- Reg. (UE) n. 2013/1408 e ss.mm.ii. (aiuti nel settore agricolo): l'impresa può accedere al contributo se non ha superato il limite massimo di € 25.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari, calcolati su base mobile ovvero prendendo in considerazione l'esercizio in cui si concede l'aiuto e i due precedenti;
- Reg. (UE) n. 2014/717 e s.m.i. (aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura): l'impresa può accedere al contributo se non ha superato il limite massimo di € 30.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari, l'esercizio in cui si concede l'aiuto e i due precedenti.

Ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021, nel rispetto del principio di divieto del doppio finanziamento, non è possibile rimborsare più volte il medesimo costo, seppur a valere su fonti di finanziamento pubbliche di diversa natura. In particolare, i contributi non possono essere cumulati con le misure previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 982 del 7 agosto 2023 "PR FSE+ 2021-2027 - Attività 1.a.14; 4.a.6; 1.c.5; 3.h.11 - Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione annualità 2023-2025" e con altri avvisi che prevedono incentivi all'assunzione e/o con avvisi che prevedono misure di conciliazione adottati dalla Regione Toscana.